

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

COPIA

Deliberazione

n° 60

del 13-05-2016

Oggetto: L. 183/2011 (Legge di Stabilita' 2012) art. 4, comma 102 - Atto ricognitivo delle spese per rapporti di lavoro flessibile; art. 4-ter del D.L. 16/2012, comma 10; D.L. 90/2014 art. 11 comma 9 .-

L'anno duemilasedici, addì tredici del mese di maggio alle ore 10:30 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA

Proceduto all'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
Marini Jacopo	PRESIDENTE	Presente	
Fortunati Fosco	MEMBRO	Presente	
Galli Massimo	MEMBRO	Presente	
Balocchi Federico	MEMBRO	Presente	
Secco Giampiero	MEMBRO	Presente	
Brugi Miranda	MEMBRO	Presente	
Franci Claudio	MEMBRO	Presente	
		7	0

Assiste il Segretario Generale D.SSA DANIELA VENTURINI.

Presenti n° 7 - Assenti 0 - Tot Componenti n° 7. Assume la Presidenza il Dr. Jacopo Marini, nella sua qualità di PRESIDENTE dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

CONSIDERATO che il comma 102 dell'art. 4 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) prevede che le disposizioni recate dall'art.9, comma 28, del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, costituiscono PRINCIPI GENERALI AI FINI DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA ai quali sono tenuti ad adeguarsi gli ENTI LOCALI;

RAVVISATO che il citato comma 28 prevede che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa del personale relativa a contratti formazione - lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

CONSIDERATO altresì che gli Enti dunque dovranno dichiarare tale principio di contenimento delle spesa per il lavoro flessibile nell'ambito della propria autonomia e coerentemente con le proprie esigenze funzionali.

Il regime specifico previsto dalla norma in questione in particolare per le autonomie territoriali, rispetto alle altre Amministrazioni pubbliche, è finalizzato appunto a precisare che quanto previsto dalla disposizione non trova applicazione in dettaglio, se non quanto principio di contenimento che deve trovare svolgimento nell'ambito dell'autonomia dei singoli Enti.

RITENUTO quindi che siamo in presenza di una norma di principio, e che si qualifica come tale; la riduzione della spesa va effettuata compatibilmente con l'esigenza di erogare i servizi e progetti fondamentali che prevedono l'utilizzo di personale con rapporto di lavoro flessibile.

CONSIDERATO che la norma si riferisce ad un tetto di spesa nel limite del 50% della valorizzazione dei rapporti rilevati a consuntivo 2009. A questo proposito è chiaro ed evidente che la norma si riferisce ad un tetto di spesa a contenuto economico, ossia ad un aggregato di costi rilevati dal rendiconto di gestione, a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato che li hanno generati.

CHE altro significherebbe che <<...a decorrere dall'anno 2011, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, [...] possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinati e continuativi, o con somministrazioni di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009...>>

CONSIDERATO che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti nelle "spese del personale" soggette a limitazioni per effetto delle norme di finanza locale dirette al contenimento della spesa non vanno ricomprese quelle di derivazione vincolata dalla Commissione Europea destinate alla realizzazione di specifici progetti;

VISTO che ai sensi dello art. 4-ter del D.L. 16/2012, comma 10, a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di POLIZIA LOCALE, di ISTRUZIONE PUBBLICA e del SETTORE SOCIALE; resta fermo che la spesa comunque non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

VISTO l'art. 11, comma 4 bis del D.Lgs. 90/2014 convertito in legge 11 Agosto 2014 n. 114 il quale modifica l'art. 9 comma 28 del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 Luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, inserendo il seguente periodo dopo la parola:

<< art. 70, comma 1, del D.Lgs. 10 Settembre 2003 n. 276.>> le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 Dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazioni vigenti;

VISTO altresì l'art. 3 del D.L. 90/2014 convertito in legge 11 Agosto 2014 n. 114, comma 9 il quale introduce una deroga ai limiti al ricorso al lavoro flessibile ivi previsti, ulteriore rispetto a quelle stabilite allo art. 11 (vedi comma

precedente), e sopecifica che le disposizioni ivi previste in merito ai limiti al ricorso al lavoro flessibile non si applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea. Ciò anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro. Nella ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

VISTO infine il comma 4-quater dello art. 11 D.L. 90/2014 il quale prevede una deroga ulteriore per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra i 1001 e 5.000 abitanti.

In dettaglio la norma stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 le limitazioni di cui al comma 557 dello art. 1 della L. 296/2006 non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l'esecuzione delle funzioni di Polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016 che non sembra abbia modificato l'assetto attuale vigente nell'anno 2015 costituito dalla disciplina prevista dal D.L. 78/2010, art.9, co 28) il quale stabilisce che gli Enti locali possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata o continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Lo stesso regime vale anche per la spesa dei contratti di formazione-lavoro; altri rapporti formativi; somministrazione di lavoro; lavoro accessorio di cui all'art. 70 comma 1) lett.d) del D. Lgs. 10/09/2003, n. 276.

E' stato successivamente chiarito che i limiti suddetti sono cumulabili in riferimento alle diverse tipologie che regolano il rapporto.

Sono previste deroghe alle limitazioni di cui sopra nei seguenti casi:

- I limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea; nella ipotesi di cofinanziamento i limiti medesimi non si applicano alla sola quota finanziata da altri soggetti;
- A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni:
 - a. polizia locale;
 - b. di istruzione pubblica e del settore sociale;
 - c. per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1) D. Lgs. 10/09/2003, n. 276.
- Le limitazioni inoltre non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Resta fermo che anche nei casi di deroga ai limiti di cui sopra, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, (a rinforzo della norma si richiama il parere della Corte dei Conti sezione Autonomie 2/SEZAUT/2015/OMIG- del 09/02/2015).

CONSIDERATO che per quanto sopra, il testo modificato dello art. 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78 comma 28 risulta essere:

<<.....

Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli [articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli [articoli 7](#), comma 6, e [36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed

integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'[articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 \(95\)](#), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#). Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal [comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005](#), e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'[art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011](#), il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'[articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#). Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'[articolo 38, commi 13-bis e seguenti](#). Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'[art. 163, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. [\(81\) \(108\) \(114\) \(112\) \(104\)](#)

.....>>

RITENUTO di dare luogo ad un atto ricognitivo della spesa al fine di individuare il limite di spesa per l'anno 2016 da non superare per le tipologie di lavoro flessibile "ordinarie".

RAVVISATO che durante l'anno 2009, dai dati consuntivi risultano essere state impiegate le seguenti spese: (già dichiarate con atto del Commissario Straordinario n. 37/2011);

A) COSTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO	ANNO 2009
FAZZI BARBARA	€ 32.351,04
CIACCI LAURA	€ 32.353,09

CIPRIANI MARTA DAL 11/05/2009	€ 19.048,62
TOTALE	€ 83.752,75
B) CONVENZIONI	0
C) CONTRATTI CO.CO.CO	0
D) CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO	0
E) CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	€ 14.828,00
F) CONTRATTI DI LAVORO ACCESSORIO	0
TOTALE GENERALE	€ 98.580,75

RAVVISATO altresì che i rapporti di lavoro flessibile al 31.12.2015 ancora attivi che riguardano progetti specifici anche finanziati dalla Commissione Europea riguardo ai seguenti settori:

- Rapporto lavoro subordinato a tempo determinato - fulltime instaurato con DD n. 56 del 28/01/2015 a fronte di delibera Giunta n. 184/2014.

instaurazione rapporto Cat. D/CCNL generale regioni ed Autonomie Locali in data 02/02/2015 e conclusione 31/07/2015 prorogato con D.D. n. 1293 del 29/07/2015 sino al 31/12/2015 e con D.D. n. 2064/2015 sino al 30/06/2016 ipotizzando una ulteriore proroga sino al 31/12/2016 € 32.655,97;

- Contratto di somministrazione lavoro stipulato con ALI SPA per la fornitura di una unità cat. B1 (Progetto Armonizzazione contabile) di cui alla D.D. n. 2159 del 19/12/2015 - durata 11/01/2016 - 30/06/2016, ipotizzando ulteriore proroga della somministrazione sino al 31/12/2016 € 29.619,72;

- Collaborazione occasionale di cui alla Del. G. 201/2015 e D.D. n. 222 del 29/12/2015 incarico prestazioni esterne di supporto agli uffici tecnici € 3.000,00;

- Tirocini formativi progetto Giovani Sì Regione Toscana autorizzati con precedenti atti ed in corso di svolgimento per la quota a carico bilancio Ente anno 2016 di € 5.410,00.

DATO ATTO pertanto che il limite da rispettare per la spesa i rapporti di lavoro flessibile è di Euro 98.580,75

RITENUTO pertanto, in ossequio alla situazione di diritto e di fatto sopra descritta di stabilire i limiti di spesa per lavoro flessibile da non superare durante l'anno 2015 e di dare indirizzi per la prosecuzione di rapporti di lavoro flessibile in corso e di instaurazione di processi formativi di cui alla delibera di Giunta n. 55/2015;

ACQUISITO il parere obbligatorio favorevole, di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile come previsto dall'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di non acquisire il parere di regolarità contabile in quanto l'atto per se stesso non ha rilevanza economico-finanziaria ma meramente ricognitiva del limite di spesa da rispettare per la instaurazione di rapporti lavoro flessibile;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

CON VOTAZIONE UNANIME, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la parte normativa del presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:
 - 1.1 di dare atto che la somma massima che può essere destinata a sostenere a carico del bilancio per l'esercizio 2016 da risorse proprie non può essere superiore ad € 98.580,75;
 - 1.2 di dare altresì atto che dai rapporti di lavoro flessibile che sono ancora in corso alla data del 31.12.2015 o instaurati nel primo semestre 2016 descritti in narrativa si desume un impegno finanziario complessivo per l'anno 2016 di € 70.685,69;
 - 1.3 di dare pertanto atto che escluse le spese che non si considerano nelle "spese di personale" in virtù delle norme indicate in premessa descritte nel D.L. 90/2014 rimangono ancora disponibili per l'istituzione di altri rapporti di lavoro flessibile durante l'anno 2016 € 27.895,06;
 - 1.4 di autorizzare, per quanto ai precedenti punti il proseguo dei rapporti di lavoro flessibile già instaurati e descritti in normativa sino alla conclusione del progetto a cui si riferiscono salvo eventuali loro proroghe sino al 31/12/2016 da autorizzarsi con la competenza Giunta;
 - 1.5 di autorizzare , nel rispetto del limite di cui al precedente punto 1.3 l'acquisizione di una figura professionale categoria D, da introdurre nel servizio Economico Finanziario con responsabilità di P.O. sino alla successiva decisione di revisione della struttura organizzativa anche in funzione delle decisioni da adottarsi in merito all'esercizio associato del servizio economico finanziario dei Comuni;
 - 1.6 di autorizzare in ordine a quanto disposto con la deliberazione della Giunta n. 55 del 08/04/2015 la conclusione di tirocini extracurricolari relativi alla L.R. n. 32 e del relativo regolamento attuativo emanato con DPGR n. 11/R del 22/03/2012 sia basati sulla L. 12/03/99 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) che sui progetti Regionali GIOVANI SI e GARANZIA GIOVANI. In tale contesto si dà atto che il comma 9 dello art. 3 del D.L. 24 Giugno 2014 n. 90 modificando l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, introduce una deroga al ricorso al lavoro

flessibile ivi previste in merito al ricorso al lavoro flessibile non si applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi della Unione Europea..

Nella ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Tale disposizione vale anche con riferimento ai LAVORI SOCIALMENTE UTILI, AI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' e AI CANTIERI DI LAVORO.

La dizione "Finanziamenti specifici aggiuntivi" di per se onnicomprensiva si ritiene attenga sia a finanziamenti privati che pubblici quali i contributi regionali totali o parziali sui tirocini formativi.

Tali somme pertanto si neutralizzano in rapporto al calcolo dei limiti delle spese per rapporti di lavori flessibile.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso - Casteldelpiano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano - Semproniano

19-04-2016 - 58

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: L. 183/2011 (Legge di Stabilita' 2012) art. 4, comma 102 - Atto ricognitivo delle spese per rapporti di lavoro flessibile; art. 4-ter del D.L. 16/2012, comma 10; D.L. 90/2014 art. 11 comma 9 .-

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri:

Parere sulla proposta di deliberazione avanti riportata per quanto concerne la Regolarita' Tecnica.

Li 19/04/2016

Il Dirigente incaricato ad Interim
Area "I" (D.P. n. 5/16)
Dr. Cesare Papalini

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Jacopo Marini

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa DANIELA VENTURINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li 09-06-2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa DANIELA VENTURINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 09-06-2016 al 24-06-2016 al numero 1118 del Registro delle Pubblicazioni.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li 09-06-2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa DANIELA VENTURINI

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno 05-06-2016 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Arcidosso li 09-06-2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa DANIELA VENTURINI

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it/>